

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD ESCUELA DE BAILE SALSAVOR (di seguito, l'Associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla ASI esp riconosciuta dal CONI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'**obiettivo** del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sul sito www.salsavor.com, affisso, nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie degli organismi sportivi ai quali l'Associazione è affiliata.

1) Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell'organismo sportivo cui è affiliata l'Associazione.

Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni/Società Sportive.

2) Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l'aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle anti doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,

ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto possibilmente autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari formativi organizzati dall'organismo sportivo al quale l'Associazione è affiliata.

Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura associativa/sociale, l'incarico dovrà essere affidato a figura apicale dell'organigramma societario/associativo, tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno e non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Il certificato dei carichi pendenti può essere sostituito da un'autocertificazione del Responsabile ai sensi di legge.

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage della Associazione/Società Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 (trenta) giorni alla nomina di un nuovo Responsabile comunicandola agli enti affilianti secondo le relative procedure.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile Safeguarding degli organismi affiliati. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il Responsabile è tenuto a:

a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati adottato dall'ente affiliante nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Associazione;

b) adottare le opportune iniziative e provvedimenti, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), in caso di presunti comportamenti lesivi per contrastare nell'ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Officer dell'ente affiliante eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza;

e) formulare al Consiglio Direttivo dell'Associazione proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione stessa

f) valutare annualmente le misure del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta nell'ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine risolvere le criticità riscontrate;

h) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dall'Organismo Sportivo di riferimento;

i) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo

Per assolvere alle funzioni dell'incarico è garantito al Responsabile e al Safeguarding Officer dell'ente affiliante l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, di allenamento e/o gara, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso e viene favorita la collaborazione con i tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualunque funzione o titolo all'attività sportiva mediante

incontri con il Responsabile finalizzati a sensibilizzare sulle politiche safeguarding e sull'applicazione del presente Modello e del Codice di Condotta.

4) Le politiche di prevenzione

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell'attività sportiva vengono adottate le seguenti policy.

a) Norme generali di condotta

È onere dell'Associazione di strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità individuate dagli obiettivi del presente atto, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona: a tal fine i turni di allenamento e la partecipazione alle gare e alle attività sportive promosse dall'associazione viene predisposta evitando discriminazioni tra atleti e per facilitare ove possibile l' integrazione di eventuali soggetti svantaggiati, fatte salve le esigenze tecnico sportive e le finalità agonistiche/competitive;
 - riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno, rispetto dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro: a tal fine è richiesto ai Tecnici e agli addetti in genere di seguire in maniera adeguata ciascun atleta mentre l'Associazione si impegna a garantire un adeguato numero di Tecnici e/o addetti in base alla composizione e alle caratteristiche di ciascun gruppo di praticanti in modo da rendere effettiva l' adeguata cura e assistenza di ciascun atleta/ partecipante;
 - spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, e comunque di ogni altro spazio annesso e contiguo alla palestra utilizzata, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità del decoro e della sensibilità della persona;
- b) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, o che a qualsiasi altro titolo presenziano alle attività dell'associazione di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona: a tal fine, oltre alle forme di pubblicità individuate al successivo art.9 si prevedono misure ulteriori, anche in via alternativa tra loro, finalizzate alla maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento proattivo di tutti gli*

interessati quali a titolo esemplificativo: uno o più volantini da divulgare durante i maggiori eventi per illustrare le politiche di salvaguardia; invio tramite Whatsapp del link a un documento che sintetizzi i contenuti del MOG e del Codice di Condotta e le principali regole di corretto comportamento in occasione dei corsi degli allenamenti e della partecipazione a gare ed eventi, anche presso altri enti sportivi; organizzazione di incontri, o partecipazione ad iniziative istituzionali su tematiche inerenti le politiche di salvaguardia, anche con eventuale presenza del responsabile di cui all'art.3 che coinvolgano tutti gli atleti, tesserati e partecipanti a qualsiasi titolo alle attività sportive organizzate e promosse dall'Associazione.

- c) prevenire, durante gli allenamenti, eventi, competizioni e trasferte o passeggiate, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo: a tal fine vengono programmati annualmente uno o più incontri con tecnici, dirigenti e addetti, con qualsiasi modalità, anche con eventuale presenza del responsabile di cui all'art.3 per discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva e per delineare ulteriori azioni finalizzate a risolvere le eventuali criticità riscontrate; i dirigenti, i tecnici, gli addetti, tutti i tesserati e ogni altro soggetto che abbia rapporti con l'Associazione a qualsiasi titolo non devono utilizzare un linguaggio o espressioni discriminatorie improntando il loro comportamento all'educazione e al rispetto dell'altro; per sensibilizzare e coinvolgere in maniera proattiva tutti i soggetti coinvolti sulle politiche safeguarding verrà promossa, incentivata e favorita la partecipazione alla formazione prevista dagli enti affilianti, dal Coni o dal Dipartimento dello Sport o da altri organismi istituzionali;
- d) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso: a tal fine i tecnici sono tenuti a delineare per ciascun atleta l'attività sportiva in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno, anche prestando attenzione e ascolto, in particolare ai minori, per comprendere quali siano le loro ambizioni e desideri in ambito sportivo, i loro interessi e bisogni;
- e) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, anche derivanti dai disturbi dell'alimentazione, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni: a tal fine l'Associazione potrà assumere iniziative volte a favorire l'educazione alimentare e/o il benessere psicofisico degli atleti

avvalendosi di figure specializzate ad esempio attraverso divulgazione di schede e materiale informativo;

- f) vietare l'uso di smartphone durante l'allenamento o durante i corsi e le attività sportive in genere, sensibilizzare e informare i Tesserati sull'uso appropriato dei social media e della comunicazione, con qualsiasi mezzo; vietare riprese audio e video non autorizzate, all'interno e in prossimità delle palestre utilizzate, durante e in prossimità di allenamenti, corsi e prove. Solo i Tecnici e i Dirigenti sono autorizzati ad effettuare foto e riprese video-audio purché finalizzate a divulgare, documentare e pubblicizzare l'attività dell'Associazione – previa verifica delle necessarie autorizzazioni al trattamento delle immagini da parte degli interessati o nel caso di minori, dei loro genitori/esercenti la responsabilità genitoriale – oppure per migliorare le prestazioni sportive;
- g) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
- h) Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti Allenatori, tecnici, dipendenti, medici sociali e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati – a prescindere dalla forma del rapporto e quindi anche per le prestazioni di volontariato - devono rilasciare al Responsabile di cui all'art.3 apposita dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale dichiarano di non avere carichi pendenti né riportato condanne penali anche non passate in giudicato entro 30 gg. dall'adozione del presente modello; qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto inadempiente.

Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, e quindi anche a titolo di volontariato, allenatori, tecnici, dipendenti, medici sociali e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati dovranno rilasciare le suddette autocertificazioni al Responsabile dell'Associazione; la mancata presentazione delle autocertificazioni o la presentazione di autocertificazioni non idonee impedirà l'avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo, fatta salva la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi all'interno della struttura sportiva della Associazione/Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.

L'associazione si riserva di chiedere, in qualunque momento, anche a campione, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti a comprova della dichiarazione di cui sopra.

Le attività promosse e organizzate dall'associazione sono destinate prevalentemente a soggetti adulti, ma in presenza di tesserati minori di età, vengono assolti anche gli obblighi della normativa vigente. A tal fine quando l'Associazione instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma e quindi anche per prestazioni rese a titolo di volontariato – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39. I predetti collaboratori rilasciano inoltre autocertificazione contestuale di certificato penale generale e carichi ai sensi del primo comma della presente lett.b).

La sussistenza delle circostanze di cui al primo comma della presente lett.b) è verificata annualmente mediante rilascio dell'autocertificazione ivi richiamata e acquisizione del certificato del casellario ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39 a tutela dei minori.

i) Uso degli spazi dell'Associazione

Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; premesso che i tesserati non utilizzano docce e di regola si limitano a cambiare le scarpe all'interno della palestra, si prevedono possibilmente spogliatoi, ove presenti e utilizzati, e servizi igienici separati a seconda del genere o laddove non consentito dalle strutture utilizzate si stabiliscono regole idonee a prevenire comportamenti inopportuni tra tecnici e tesserati e tra partecipanti di genere diverso, ad esempio tramite utilizzo alternato dei servizi e degli spazi.

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l'accesso a servizi e spogliatoi, ove presenti, a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea

assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato. Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime modalità.

j) Allenamenti

È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti, collettivi o individuali. Laddove l'allenamento singolo fosse previsto o richiesto per la preparazione dell'atleta minorenne, si dovrà svolgere alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione scritta da parte di entrambi o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

k) Trasferte

L'associazione non organizza trasferte con pernottamento. In ogni caso, per tale eventualità, sarà garantita la suddivisione delle stanze per genere e distinte tra atleti e tecnici nonché adottate specifiche misure per spostamenti e/o pernottamenti che coinvolgono atleti minorenni, inclusa la presenza di almeno due componenti dello staff e in ogni caso previa autorizzate di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, che devono essere preventivamente informati sui dettagli del programma.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

5) Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione/Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

6) Inclusività

L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche, che a qualsiasi titolo entrano in contatto con l'Associazione, pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre

associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione/Società loro coetanei.

L'Associazione/Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

7) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 2 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di cui all'art.3 o al Responsabile Safeguarding dell'ente affiliante. In ogni caso, i tesserati sono tenuti a fornire senza indugio al Responsabile Safeguarding dell'Associazione ogni informazione relativa a eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni.

La segnalazione può essere effettuata tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo e-mail safeguardingsalsavor@gmail.com. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile Safeguarding dell'Associazione.

Il suindicato indirizzo e-mail deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito www.salsavor.com, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la sede in cui si svolge l'attività e/o la segreteria dell'Associazione, indicato nel modulo di adesione all'Associazione una cui copia viene rilasciata al tesserato aderente, anche in formato digitale o mediante link al documento.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata senza indugio segnalazione al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer presso l'Organismo Sportivo di riferimento all'indirizzo mail salvanguardia@asinazionale.it e, se necessario, al Procuratore Sociale per l'avvio del procedimento disciplinare.

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenivano qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

L'identità di chiunque effettui una segnalazione ai sensi del presente articolo non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L'obbligo di riservatezza ha ad oggetto, oltre al nominativo del segnalante, tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa identificare, anche indirettamente, il segnalante medesimo, salvo il caso in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nella segnalazione, anche se meramente menzionate, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante e salvo quanto diversamente disposto dal Responsabile Safeguarding dell'Associazione per ragioni di interesse superiore

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla ESCUELA DE BAILE SALSAVOR ASD, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente

8) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Si prevede che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Asi e di eventuali altri enti affilianti, per i rispettivi tesserati, a carico di tutti coloro che sono assoggettati alle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate le sanzioni monitorie e inibitorie di seguito previste. Le sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile Safeguarding dell'Associazione, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e Associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

d) abuso di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede;

e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;

f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;

g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e soggetti assimilati ai sensi dell'art.7 co.7 per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni prevedono:

I. richiamo verbale per mancanze lievi;

II. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto I);

III. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo variabile compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 2 anni a seconda della gravità del fatto e conseguente sospensione temporanea degli effetti dei contratti eventualmente intercorrenti con l'autore della violazione;

IV. risoluzione permanente di ogni rapporto con l'autore della violazione.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione od omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del

pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'Associazione, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello e del Codice di Condotta attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

9) Obblighi formativi, informativi e altre misure

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del sito istituzionale www.salsavor.com.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari, con qualsiasi mezzo, anche via posta elettronica o mediante applicazioni di messaggistica. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

Con cadenza semestrale l'Associazione promuove, anche a mezzo di convenzioni e accordi con gli organismi sportivi cui è affiliata o altri organismi istituzionali, specifiche attività formative volte a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate; predispone inoltre, anche tramite convenzioni e accordi con gli organismi sportivi cui è affiliata o altri organismi istituzionali, programmi di formazione obbligatoria per collaboratori, lavoratori e volontari obbligatoria al termine della quale vengono rilasciati specifici attestati.